



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.07.2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Criteri generali di assimilazione.....	3
Art. 3 - Criteri qualitativi di assimilazione	4
Art. 4 - Criteri quantitativi di assimilazione	5
Tabella – Criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.....	7
Art. 5 – Controlli e sanzioni.....	8
Art. 6 – Altre disposizioni.....	8

Art. 1 - Oggetto

L'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 classifica tra i rifiuti urbani alla lettera b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g).

L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare alla lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d).

L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 prevede altresì che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: (...) b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997".

Nelle more quindi della completa attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 152/2006 in materia di assimilazione, si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la Deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 febbraio 2005 n. 47-14763.

Art. 2 - Criteri generali di assimilazione

I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio per essere assimilati ai rifiuti urbani devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani.

Il loro smaltimento non deve dare luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

La loro raccolta deve essere compatibile sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, è assicurata tramite idoneo servizio di

raccolta differenziata di frazioni omogenee e/o attraverso la possibilità di conferire tali frazioni separate direttamente presso il Centro Di Raccolta comunale (“Ecocentro”).

I rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’elenco del successivo Art. 3, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di smaltimento nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all’Art. 4 del presente Regolamento.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 3 - Criteri qualitativi di assimilazione

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all’Art. 2 e dei criteri quantitativi di cui all’Art. 4 del presente Regolamento.

02 01: RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA

02 01 04: RIFIUTI PLASTICI (Ad esclusione degli imballaggi)

15 01: IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

08 03: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 18: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

16 02: SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

16 02 16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)**

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse di quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose

20 01 39: plastica

20 01 40: metallo

20 03. altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati

20 03 02: rifiuti dei mercati

20 03 07: rifiuti ingombranti

Art. 4 - Criteri quantitativi di assimilazione

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'Art. 2, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati nell'elenco di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, se rispettano i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, assimilati ai rifiuti urbani **ai fini della raccolta e dello smaltimento** è quella indicata per ciascuna categoria nella **colonna A** della seguente tabella. Le quantità espresse in Kg per metri quadrati soggetti alla TARES per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a – “Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, destinati alle operazioni di **smaltimento** è quella indicata per ciascuna categoria nella **colonna B** della seguente tabella. Le quantità espresse in Kg per metri quadrati soggetti alla TARES per anno sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria, secondo la seguente metodologia:
Produzione totale presunta di rifiuti speciali assimilati (kd scelti negli intervalli indicati dal D.P.R. 158/1999) x 35% = Produzione totale presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati.

Produzione totale presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati /
Produzione massima di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005 = Incidenza % della Produzione totale presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati rispetto alla Produzione massima di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005.

L'incidenza % della produzione totale presunta di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati rispetto alla Produzione massima di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005 risulta mediamente pari al 51,4% della Produzione totale assimilata di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005
Produzione massima di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte 47-14763 del 14/02/2005 x 51,4% = Produzione totale applicata di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi

Tabella – Criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

N.	Attività per comuni > 5000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata Kg/mq /anno	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata Kg/mq /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	2,06
2	Cinematografi e teatri	3,50	1,03
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	1,54
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	2,06
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	1,54
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,03
7	Alberghi con ristorante	13,45	3,60
8	Alberghi senza ristorante	8,88	2,06
9	Case di cura e riposo	10,22	4,11
10	Ospedali	10,55	4,62
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	3,08
12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,54
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	3,08
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	14,78	3,60
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. Antiquariato	6,81	2,06
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	4,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	3,60
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	2,57
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	3,08
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	7,53	5,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	4,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	16,96
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	12,85
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55	13,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,67	7,71
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40	6,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	17,99
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,19
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	19,53
30	Discoteche, night club	15,68	3,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	58,76	17,99

Art. 5 – Controlli e sanzioni

Il mancato rispetto dei criteri qualitativi e il superamento dei limiti quantitativi da parte delle attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (sanzione minima € 50,00- sanzione massima € 500,00) con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora ne ricorrano i presupposti di Legge.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente o attraverso il Consorzio di Bacino o altro soggetto preposto, anche in base alle segnalazioni delle aziende di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri e dei limiti di cui sopra e commina la sanzione.

Art. 6 – Altre disposizioni

Qualora il produttore di rifiuti assimilati ai sensi del presente Regolamento non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati da lui prodotti, l'ammontare della TARES è ridotta, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento per la TARES.

Per i rifiuti speciali non assimilati ai sensi del presente Regolamento, possono essere attivate specifiche convenzioni di raccolta di cui all'art. 189 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, anche attraverso i soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, la cui remunerazione deve avvenire attraverso un canone o una tariffa e non già con l'applicazione di un gravame tributario.

Il Consorzio di Bacino ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R. 24/02, o altro soggetto preposto da successive disposizioni normative, organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento, le cui risultanze devono essere trasmesse all'Amministrazione comunale.